

INDAGINI DELLE CONCESSIONARIE SULLO STIPENDIO: **IL GARANTE DELLA PRIVACY FISSA I LIMITI!**

Un nuovo provvedimento generale del Garante della Privacy sugli accertamenti fiscali impone al Concessionario per la riscossione di avvisare il Lavoratore dipendente e, presunto debitore, prima di indagare sul suo stipendio.

Il provvedimento prevede anche che il Concessionario deve spiegare al "moroso" che in caso di mancato pagamento delle cartelle, possono essere acquisite informazioni sui redditi direttamente dal datore di lavoro.

La nuova norma fissa i limiti di garanzia per il debitore (lavoratore dipendente) entro i quali si può muovere il concessionario in caso di richiesta di dichiarazioni stragiudiziali da parte degli esattori. Il concessionario potrà pignorare lo stipendio o il credito di altra natura solo dopo aver ottenuto da datori di lavoro una specifica dichiarazione.

Questo sistema era stato bocciato dal garante con una pronuncia del 2004 ma, successivamente, è stato ripristinato dalla Legge Finanziaria del 2005 che ha inserito, nel DPR 602/73 l'art. 75-bis. In base a questa norma le dichiarazioni stragiudiziali sono state nuovamente rese legittime. Con l'introduzione di quest'articolo, si è colmato il vuoto legislativo denunciato dal garante il quale, però con l'ultimo provvedimento intende evitare abusi nell'utilizzo dell'istituto.

Già nel 2004, il garante era intervenuto sulla dichiarazione stragiudiziale, precisando che le società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi non potevano richiedere né comunicare informazioni personali a terzi, senza il consenso del presunto debitore, allo scopo di ottenere una dichiarazione di attestazione della presenza di eventuali crediti su cui rivalersi. In assenza di una specifica regolamentazione, le concessionarie non erano legittimate ad effettuare il trattamento dei dati del contribuente, al fine di ottenere dichiarazioni stragiudiziali. Proprio in assenza di una specifica norma, l'Agenzia delle Entrate aveva invitato, con risoluzione n. 35/E del 13.03.2004, i concessionari ad astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni stragiudiziali per i dipendenti ritenuti morosi.

Con l'introduzione del nuovo art. 75-bis del DPR n. 602/73, i concessionari sono stati nuovamente immessi nella facoltà di richiedere le dichiarazioni stragiudiziali ma, con il più volte richiamato provvedimento, il garante ha stabilito dei paletti fissi per garantire e tutelare la privacy dei debitori:

1. informativa al debitore del trattamento dei dati;
2. comunicazione preventiva della possibilità, in caso di mora, di acquisire presso terzi una dichiarazione stragiudiziale sui crediti pignorabili;
3. dichiarazione stragiudiziale solo in caso d'impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito;
4. verifica, anche in relazione all'importo dovuto, se le cose e le somme dovute dai debitori del soggetto iscritto a ruolo debbano essere indicate dal terzo in modo generico o puntuale;
5. indicazione chiara nella richiesta del dettaglio delle informazioni richieste e la facoltatività o meno della risposta.